



Siena, 30 aprile 2008

Ai direttori ed ai segretari amministrativi di
dipartimento
Ai presidi di Facoltà
Ai presidenti ed ai direttori dei centri servizi di
Ateneo
Ai dirigenti amministrativi
Ai responsabili degli uffici e dei servizi di Ateneo
e, p.c. Al Responsabile dell'ufficio Stipendi
Al Responsabile dell'ufficio Contratti
Al Responsabile dell'ufficio Programmazione risorse
umane
LORO SEDI

Prot. : 24219 VII/16

Oggetto: nota informativa relativa agli incarichi di collaborazione esterna

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale della Pubbliche Amministrazioni ha emanato in data 11 marzo 2008 la Circolare n. 2 in materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna, che viene alleata in copia, nella quale sono contenute indicazioni interpretative relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed episodica ed in particolare la necessità, ribadita dalle varie leggi finanziarie e dalle modifiche introdotte all'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, di assicurare il *regime di trasparenza* nell'attribuzione degli stessi garantito dall'obbligo dell'*adeguata motivazione*, dalla *procedura comparativa* e dalla *pubblicità*.

Nel ricordare che i committenti, individuati dal nostro regolamento per la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (http://www.unisi.it/ammin/uff-at-norm/Normativa%20di%20Ateneo/Altri%20Regolamenti/Reg_Co.Co.Co.pdf) nel Rettore e nei Direttori di Dipartimento, nell'ambito delle procedure oggetto della presente circolare rivestono, in virtù dei nostri ordinamenti interni e dell'autonomia riconosciuta alle strutture di cui sono responsabili, le funzioni tipicamente affidate nelle pubbliche amministrazioni a "dirigenti", come espressamente previsto nell'articolo 2 del regolamento stesso, evidenzio di seguito alcune delle principali novità.

PROCEDURA COMPARATIVA DI SCELTA DEL COLLABORATORE

Con riferimento alla procedura comparativa di scelta del collaboratore, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elaborato uno schema di regolamento definito per gli enti locali, allegato alla citata circolare, a cui le pubbliche amministrazioni possono utilmente fare riferimento per la definizione delle procedure stesse, che prevede l'emissione di specifico avviso nel quale vengano evidenziati determinati elementi.

Il nostro Ateneo aveva già definito precisamente la procedura pubblica di attribuzione degli incarichi e gli elementi necessari da inserire nell'avviso di conferimento sia con il ricordato regolamento per la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (emanato con D.R. n. 398 del 16 maggio 2005), sia con la nota circolare n. 4909 del 6 marzo 2006 (http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/normative/INCAR_INDIVIDUALI/Incarichi/circolare_incarichi.doc).

Lo schema di regolamento elaborato dalla Funzione Pubblica può tuttavia essere proficuo per ciascun committente, ad esempio per meglio definire gli elementi utili per effettuare la valutazione dei curricula degli aspiranti collaboratori (cfr. art. 5 dello schema di regolamento).

Colgo l'occasione per evidenziarvi che la scelta comparativa rappresenta la norma e che l'individuazione diretta del collaboratore, sia per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa che episodica, è una *eventualità eccezionale* prevista dal nostro regolamento limitatamente ai casi di indiscutibile unicità ed esclusività della prestazione resa; tale procedura di scelta non può in alcun modo trovare giustificazione in ragioni diverse dall'oggettiva e motivata urgenza che, ricordo, deve essere sempre adeguatamente giustificata in apposita relazione del committente e di cui lo stesso si assume la piena ed esclusiva responsabilità.

ESCLUSIONI DAL REGIME DELLE PROCEDURE COMPARATIVE

Su tale specifico aspetto, la circolare della Funzione Pubblica prevede espressamente delle esclusioni dal regime delle procedure comparative per la scelta del collaboratore e per la pubblicità per le collaborazioni occasionali che si esauriscano in una sola azione o prestazione, e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

Quanto agli obblighi di pubblicità degli incarichi, faccio presente che in apposita pagina web di Ateneo, http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/pubblicazione_incarichi.htm, vengono già resi pubblici gli elenchi di tutti i titolari dei rapporti di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa con l'Università degli Studi di Siena. Tali elenchi contengono l'indicazione del committente, dei soggetti titolari dell'incarico, della ragione dell'incarico, della sua durata e del compenso erogato.

L'aggiornamento degli elenchi avviene in maniera automatica e periodica tramite un sistema di scaricamento dati dal nostro programma SIGRU, che recupera le informazioni relative al contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed episodica inserite dalle varie strutture dell'Ateneo nel software di gestione dei contratti già loro in uso: naturalmente l'efficacia di tale procedura ha quale presupposto l'uso costante di tali applicativi da parte delle strutture stesse, ed in particolare quello che permette la pubblicizzazione preventiva degli avvisi.

L'uso dei nostri applicativi, oltre a garantire la pubblicazione preventiva degli elenchi nella pagina web sopra indicata, permette di adempiere automaticamente a molti altri degli innumerevoli obblighi previsti dall'attuale normativa in vigore e che sono in capo ai singoli committenti, quale ad esempio la trasmissione dei dati al Centro per l'Impiego competente; il mancato e ricorrente uso dei software messi a vostra disposizione da parte dell'amministrazione, fa venir meno gli automatismi gestiti centralmente e costringe le singole strutture a realizzare tali adempimenti direttamente.

PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA

La legge finanziaria del 2008, come già anticipato con nota D.A. n. 807 – VII/16 del 7 gennaio 2008, ha introdotto il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”.

La circolare della Funzione Pubblica n. 2 specifica ulteriormente che tale requisito è funzionale a garantire che la collaborazione esterna sia attribuita per l'esecuzione attività altamente qualificate, implicando la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tale presupposto; ciò implicherebbe quale requisito per l'affidamento dell'incarico il necessario possesso almeno della laurea magistrale o di titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. La stessa Funzione pubblica afferma comunque che non sono da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.

Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.

Con riferimento al requisito della comprovata specializzazione universitaria è opportuno fare riferimento anche ad un recente parere della Funzione Pubblica, http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/docs_pdf/Parere_INRAN_08.04.08.pdf per noi estremamente utile.

Nel parere viene affermato che per l'esecuzione di specifiche prestazioni previste in programmi di ricerca, si possa derogare dal requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria; Circolare incarichi collaborazione aprile 2008 bis

ciò in virtù dello speciale richiamo che l'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 fa alle università per la stipula di contratti ex articolo 2222 e seguenti del codice civile.

Secondo la Funzione Pubblica dunque per tali specifiche prestazioni individuate dai programmi di ricerca potrebbe risultare incompatibile il rigido vincolo della particolare e comprovata specializzazione universitaria; questo nei limiti in cui la specifica prestazione sia strettamente connessa con il programma di ricerca ed abbia un nesso di necessità con lo stesso programma.

In questa prospettiva la Funzione Pubblica precisa ulteriormente che il ricorso all'art. 51 sopra richiamato non può essere rimesso al libero apprezzamento dell'amministrazione in quanto, essendo norma speciale, l'elemento qualificante deve piuttosto risultare nell'ambito specifico del programma di ricerca, a tutela delle finalità e delle peculiarità in esso insite, al fine di evitare che la norma assuma una connotazione di carattere generale.

È da ritenere dunque che il parere da ultimo citato, contraddittorio rispetto ad alcuni precedenti pronunciamenti della stessa Funzione Pubblica, introduca, se pur limitatamente alle collaborazioni da svolgersi nell'ambito di programmi di ricerca, una importantissima apertura.

UTILIZZAZIONE DEL MEDESIMO LAVORATORE CON LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Con riferimento all'utilizzazione del medesimo lavoratore con diverse tipologie contrattuale, vi informo che la limitazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1 ottobre 2007, consistente nel divieto per ogni committente di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dalla origine dei fondi utilizzati, con coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Università prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal termine della scadenza di tale precedente rapporto di lavoro, è da ritenersi completamente superata dalla nuova disciplina, fissata dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007, che è ancor più restrittiva in materia.

Il comma 2 dell'art. 36 prevede infatti che *“in nessun caso è ammesso [...] l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale”*: su tale disposizione si è recentemente pronunciato il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 3 del 19.03.2008, precisando che *“le amministrazioni possono utilizzare il medesimo lavoratore con una sola tipologia di contratto [...]. La disposizione tende ad evitare [...] di utilizzare il medesimo lavoratore con diverse tipologie contrattuali”*.

Secondo il disposto della norma, come interpretata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è dunque escluso che coloro i quali siano stati titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possano successivamente essere destinatari di contratti di lavoro autonomo con il medesimo ente. Sugerirei, per cautela e per trasparenza, di inserire tale previsione negli avvisi per il conferimento degli incarichi, precludendo fin dall'inizio la possibilità di attribuire l'incarico a coloro i quali siano stati in precedenza titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Università degli Studi di Siena.

Da ultimo richiamo la recente delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile u.s. nella quale è disposto il divieto di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che siano stati titolari di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, qualora siano relativi a esigenze delle sedi presso cui abbiano svolto la propria precedente attività lavorativa, prima che sia trascorso almeno un anno dal termine dell'attività medesima.

Ritengo infine opportuno evidenziare come la materia sia in continua evoluzione e che, come avrete certamente notato, oltre al legislatore, anche gli stessi ministeri interessati intervengono a più riprese tramite circolari o pareri, che a volte sono addirittura contraddittori tra loro. È per questo che, anche in considerazione delle responsabilità che gravano su ciascun committente, mi permetto, ferma restando la vostra autonomia, di suggerire in generale un atteggiamento di cautela in attesa che la prassi applicativa sia maggiormente chiarita.

Cercheremo comunque di tenervi tempestivamente informati al fine di fornirvi tutti gli elementi utili per lo svolgimento della vostra attività e dei compiti che vi sono affidati, anch'essi certamente non semplici.

Cordiali saluti.

F.to Il Direttore Amministrativo